

INFORMACOOP

LEGALE-FISCALE-SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative

ICN Italia
Consulting
Network
Centro di assistenza fiscale

Informacoop n. 11

10 Maggio 2018

LE NOVITÀ DEI MOD. INTRA 2018 E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

In vista del prossimo invio dei modd. Intra con applicazione delle semplificazioni 2018, l'Agenzia delle Dogane è intervenuta per fornire una serie di chiarimenti, a "completamento" delle indicazioni fornite nelle istruzioni per la compilazione dei modelli recentemente aggiornate.

Come noto la disciplina relativa alla presentazione dei mod. Intra è stata oggetto di molteplici interventi volti a semplificare tale adempimento e ad evitare la duplicazione dei dati trasmessi all'Amministrazione. A seguito delle modifiche normative apportate:

- l'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 25.9.2017 con il quale è stata significativamente ridotta la platea di soggetti tenuti alla presentazione dei modd. Intra
- l'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 8.2.2018, n. 13799/RU ha fornito le "Istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti" aggiornate e allineate con le nuove disposizioni normative, da applicare per la prima volta per la presentazione degli elenchi relativi alle operazioni di gennaio 2018 da inviare entro il prossimo 26.2.2018

In vista di detto invio, l'Agenzia delle Dogane, a completamento delle indicazioni già fornite, con la Nota 20.2.2018, n. 18558/RU ha fornito i chiarimenti di seguito riportati, dopo aver rammentato che:

- la citata Determinazione n. 13799/RU, che fissa le modalità di compilazione dei modelli, ha **sostituito** l'Allegato XI della Determinazione 19.2.2015, n. 18979/RU. Le indicazioni contenute in detto Allegato sono quindi da considerarsi "superate";
- "l'intervento legislativo in materia è stato, nel suo complesso, finalizzato alla semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori, allo snellimento delle procedure ed al miglioramento della qualità delle informazioni di carattere fiscale e statistico relative allo

scambio intraunionale di beni e servizi, informazioni che vengono entrambe raccolte con i suddetti elenchi riepilogativi”.

MOD. INTRA 1 BIS – CESSI^OE DI BENI

Fermo restando che la presentazione dei modd. Intra 1 relativi alle cessioni di beni / servizi resi, con periodicità mensile o trimestrale, risulta sostanzialmente confermata e che la soglia che determina la periodicità è stata confermata a € 50.000, nella Nota in esame l'Agenzia, con particolare riferimento ai modd. Intra 1 bis, relativo alle cessioni di beni precisa che:

- i soggetti che presentano gli elenchi con cadenza **trimestrale** (fino a € 50.000 in ciascuno dei 4 trimestri precedenti), sono tenuti a fornire **solo i dati fiscali** (campi da 1 a 4 / 5), non anche quelli statistici

 AGENZIA DELLE DOGANE	RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI	Mod. INTRA-1 Bis										
SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO												
PERIODO MESE	<input type="text"/> / <input type="text"/>	TRIMESTRE	<input type="checkbox"/>	ANNO 20	<input type="text"/> / <input type="text"/>	PARTITA IVA	<input type="text"/> / <input type="text"/>					
P R O G R	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITÀ SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONC.	MOD. TRASF.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				↑	↑	Facoltativo						
Campi obbligatori				Obbligatorio solo in caso di triangolazione								

- i soggetti che presentano gli elenchi con cadenza **mensile**, con cessioni di ammontare:
 - superiore a € 50.000 ma **inferiore a € 100.000** in ciascuno dei 4 trimestri precedenti, sono tenuti a fornire **soltanto i dati fiscali** e non anche quelli statistici (come i trimestrali di cui al punto precedente);
 - pari o superiore a € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti, sono tenuti a fornire oltre ai dati fiscali anche quelli statistici;
 - per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente (presumono di realizzare in caso di inizio attività) “**spedizioni**” **di valore superiore a € 20.000.000** rimane **invariato l'obbligo** di indicare:
 - il valore statistico in euro (campo 9);
 - le condizioni di consegna (campo 10);
 - il modo di trasporto delle merci (campo 11).

Al fine del calcolo di detta soglia di € 20.000.000, l'Agenzia rammenta che rileva l'ammontare delle **spedizioni di merci fuori dal territorio dello Stato**, con l'esclusione, quindi, delle operazioni triangolari promosse da un soggetto italiano:

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

Campi obbligatori

Campi obbligatori oltre € 20.000.000

- rimane **invariato l'obbligo** di compilare il campo 10 **“Valore statistico in euro”** nel caso in cui **non sia stato compilato** il campo 4 **“Ammontare delle operazioni in euro”**. Ciò si verifica, ad esempio, per la comunicazione di operazioni di perfezionamento (lavorazioni).

MOD. INTRA 2 BIS –ACQUISTO DI BENI

Con particolare riferimento alla compilazione dei mod. Intra 2 bis per finalità statistiche, nella Premessa della Nota in esame l'Agenzia delle Dogane evidenzia che “la scelta operata è stata quella di **consentire il mantenimento delle procedure sinora utilizzate dagli operatori economici, al fine di contenere l'impatto delle modifiche** normative sulla loro operatività”.

In tal senso va intesa la previsione contenuta nelle istruzioni per la compilazione del mod. Intra 2 bis, in base alla quale ***“tutte le informazioni*** ivi contenute sono rese ***per finalità statistiche***.

In altre parole, anche se i dati sono esposti nei campi "ordinariamente" riservati ai dati fiscali, gli stessi saranno utilizzati solo per finalità statistiche.

Per quanto riguarda la presentazione del modello, l'Agenzia ribadisce che:

- **l'obbligo di invio** del mod. Intra 2 bis è previsto **soltanto per i soggetti** tenuti a presentare gli elenchi **mensili**, ossia che in uno dei 4 trimestri precedenti hanno effettuato **acquisti intraUE di beni pari o superiori a € 200.000**;
 - i soggetti che non rientrano tra quelli obbligati di cui al punto precedente possono comunque scegliere di inviare il mod. Intra 2 bis, con periodicità sia mensile che trimestrale. In caso di presentazione trimestrale, come in passato vanno compilati i campi da 1 a 5;
 - per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente (presumono di realizzare in caso di inizio attività) **"spedizioni" di valore superiore a € 20.000.000** rimane **invariato l'obbligo** di indicare:
 - il valore statistico in euro (campo 9);
 - le condizioni di consegna (campo 10);
 - il modo di trasporto delle merci (campo 11).

- rimane **invariato l'obbligo** di compilare il campo 10 **“Valore statistico in euro”** nei casi in cui **non sia stato compilato** il campo 4 **“Ammontare delle operazioni in euro”**. Ciò si verifica, ad esempio, per la comunicazione di operazioni di perfezionamento (lavorazioni).

MOD. INTRA 2 QUARTER – SERVIZI RICEVUTI

Ferma restando l'**esclusiva validità statistica** delle informazioni contenute nel mod. Intra 2 quater, come sopra esposta con riferimento al mod. 2 bis, l'Agenzia ribadisce che l'**obbligo di invio** del modello è previsto **soltanto per i soggetti** tenuti a presentare gli elenchi **mensili**, ossia che in uno dei 4 trimestri precedenti hanno acquistato prestazioni di servizi intraUe di cui all'art. 7-ter, DPR n. 633/72 **di ammontare pari o superiore a € 100.000.**

 AGENZIA DELLE DOGANE	RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI								Mod. INTRA-2 Quater		
SEZIONE 3. SERVIZI RICEVUTI REGISTRATI NEL PERIODO											
PERIODO MESE	<input type="text"/>	TRIMESTRE	<input type="text"/>	ANNO	20 <input type="text"/>	PARTITA IVA	<input type="text"/>				
P R O G R	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO	
	STATO	CODICE IVA			NUMERO	DATA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							↑			↑	
Campi obbligatori											

I soggetti che non rientrano tra quelli obbligati di cui sopra possono comunque scegliere di inviare il mod. Intra 2 quater con periodicità sia mensile che trimestrale

COMPILAZIONE CAMPO “CODICE SERVIZIO”

Come noto, una delle semplificazioni apportate consiste nella riduzione del **livello di dettaglio del codice CPA** da indicare nel **campo “Codice servizio” (5 cifre anziché 6)**.

A tal fine l’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile sul proprio sito Internet, in aggiunta alla “Tabella dei codici delle prestazioni dei servizi (estratto CPA 2008)” la **nuova “Tabella dei codici delle prestazioni dei servizi (ANNO 2018) 5 DIGIT”**, accessibile al seguente indirizzo:

(<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/dogane/operatore/servizi-online/intrastat>)

In merito l’Agenzia delle Dogane precisa ora che:

“nell’accogliere le richieste in tal senso pervenute ... è comunque consentito continuare ad indicare nei suddetti Modelli INTRA il codice CPA secondo i 6 caratteri (CPA 2008)”.

PERIODICITA'/CAMBIO DI PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE

Con riferimento all’individuazione della periodicità con la quale scatta l’obbligo di invio mensile / trimestrale dei modelli, l’Agenzia ribadisce che:

- la verifica va effettuata **distintamente per ciascuna categoria**, con la conseguenza che il **superamento** della soglia **per 1 singola categoria** opera in maniera autonoma e quindi **non incide** sulla periodicità relativa **alle altre 3 categorie** di operazioni;
- qualora la **soglia prevista ai fini statistici** sia **superata nel corso di un trimestre**, il cambio di periodicità **decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata**.

A tal fine nelle istruzioni per la compilazione dei modelli è prevista la gestione del cambio di periodicità nel corso del trimestre, indicando se il modello si riferisce:

- solo al primo mese del trimestre, ossia si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel primo mese del trimestre;
- al primo e al secondo mese del trimestre, ossia si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel secondo mese del trimestre;
- al trimestre completo, ossia si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel terzo mese del trimestre.

In merito a tale aspetto, **il chiarimento “innovativo”** fornito dall’Agenzia delle Dogane nella Nota in esame riguarda il fatto che:

“qualora la soglia prevista ai fini statistici venga superata nel corso del trimestre ... la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai precedenti mesi è tuttavia facoltativa”.

Non è tuttavia chiaro l’ambito applicativo di tale facoltà che potrebbe essere riferita, non a tutti i casi di superamento dei limiti previsti, ma soltanto ai modd. Intra 2-bis da presentare solo ai fini statistici.

LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 2018

Dopo l'iniziale periodo di "rodaggio", anche per il 2018 è confermato l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni periodiche IVA.

A tal fine, a decorrere dalle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche dei mesi di gennaio / febbraio / marzo ovvero del primo trimestre 2018, va utilizzato il nuovo modello approvato dall'Agenzia nel mese di marzo 2018.

Contestualmente l'Agenzia ha "aggiornato" anche le istruzioni recependo alcuni chiarimenti già forniti dalla stessa nell'ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet.

IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Il nuovo modello, come il precedente, si compone del **Frontespizio** e del **quadro VP**.

FRONTESPIZIO

Nel **Frontespizio** vanno indicati, tra l'altro, l'anno d'imposta delle liquidazioni oggetto dell'invio, la partita IVA del contribuente e i dati del "dichiarante" diverso dal "contribuente" che provvede alla sottoscrizione della Comunicazione.

QUADRO VP

Nel **quadro VP** vanno indicati i **dati della liquidazione periodica** (in centesimi di Euro). Per **ciascuna liquidazione periodica va compilato un distinto modulo** da specificare nel **campo "Mod. N"**.

Rigo	Descrizione	
VP1	Mese	Va indicato il mese (da 1 a 12) di riferimento della liquidazione periodica.
	Trimestre	Va indicato il trimestre (da 1 a 5) di riferimento della liquidazione periodica. Va evidenziato che: <ul style="list-style-type: none">• i trimestrali "speciali" (distributori di carburante / autotrasportatori) con riferimento alla Comunicazione del quarto trimestre indicano "4" nel campo "Trimestre".• i trimestrali "normali" devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre indicando "5" nel campo "Trimestre"
	Subforniture	Il campo in esame è riservato al contribuente che si è avvalso delle agevolazioni previste per i contratti di subfornitura di cui all'art. 74, comma 5, DPR n. 633/72
	Eventi eccezionali	Il campo in esame è riservato ai soggetti che hanno usufruito delle agevolazioni fiscali previste a seguito di calamità naturali / eventi eccezionali. In particolare va indicato: <ul style="list-style-type: none">• il codice "1", da parte dei soggetti esercenti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, ovvero un'arte / professione, che hanno subito danni a beni mobili / immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi al fine di perseguire un ingiusto profitto;• il codice "9", per gli altri casi di eventi eccezionali.

	Operazioni straordinarie	Il nuovo campo va barrato in presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (ad esempio, fusione, scissione, cessione d'azienda, conferimento d'azienda, ecc.)
VP2 Totale operazioni attive		<p>Va indicato il totale delle operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento, al netto dell'IVA, comprese le operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, nonché quelle per le quali è stata applicato il regime "IVA per cassa"; • non imponibili / esenti; • non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7- septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72. <p>Va ricompreso anche l'imponibile delle operazioni assoggettate a reverse charge, per le quali l'imposta è dovuta dall'acquirente / committente, nonché quello relativo alle operazioni assoggettate a split payment.</p> <p>Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine ex DL n. 41/95 nel campo in esame va ricompreso l'ammontare complessivo dei relativi corrispettivi.</p> <p>NB: Non va ricompreso l'ammontare degli acquisti di beni / servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse.</p>
VP3 Totale operazioni passive		<p>Va riportato il totale degli acquisti / importazioni, al netto dell'IVA, annotati nel periodo di riferimento, ancorché con IVA indetraibile, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli acquisti intraUE di beni / servizi; • gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale); • le autofatture relative ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, comma 2; • gli acquisti con IVA ad esigibilità differita. Va evidenziato che per le fatture ricevute, emesse da soggetti che adottano il regime "IVA per cassa" la detrazione dell'IVA a credito non è subordinata al pagamento della stessa; • gli acquisti di rottami. <p>Si ritiene che nel rigo in esame vadano ricompresi anche gli acquisti effettuati da contribuenti minimi / forfezari. Nel rigo in esame vanno ricompresi altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli acquisti intraUE non imponibili ex art. 42, comma 1, DL n. 331/93 (compresi anche quelli senza IVA con utilizzo del plafond ex art. 2, comma 2, Legge n. 28/97); • gli acquisti di cui all'art. 40, comma 2, DL n. 331/93 (triangolazione UE con intervento dell'operatore nazionale in qualità di acquirente - cedente).

VP4 Iva esigibile	<p>Va indicata l'IVA a debito relativa al periodo di riferimento compresa l'imposta relativa ad operazioni con IVA ad esigibilità differita annotate in precedenza divenuta esigibile nel periodo. In tale campo va ricompresa anche l'IVA relativa a cessioni / prestazioni effettuate dai soggetti che adottano il regime "IVA per cassa" registrate in precedenza incassate nel periodo di riferimento.</p> <p>Per le operazioni per cui l'IVA è dovuta dall'acquirente / committente (ad esempio, acquisti intraUE di beni / operazioni di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 se la relativa imposta ha partecipato alla liquidazione periodica), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari attività di cui agli artt. 74, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72 (esercente attività di trasporto / gestione autoparcheggio) e 74-ter, comma 8, DPR n. 633/72 (agenzie di viaggio) per le provvigioni da loro corrisposte, la stessa va ricompresa a rigo VP4 quale IVA esigibile e quale IVA detratta a rigo VP5. Quanto sopra trova applicazione anche per le importazioni di materiale d'oro, prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro, per le quali l'IVA non è stata versata in Dogana.</p> <p>Va altresì evidenziato che i contribuenti che adottano criteri speciali di determinazione dell'imposta dovuta / detraibile (ad esempio, regime agricoltura, agriturismo), devono indicare nel rigo in esame e nel rigo VP5 (IVA detratta) la relativa imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime.</p>
VP5 Iva detratta	<p>Va indicato l'IVA detratta per il periodo di riferimento, compresa quella relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che adotta il regime "IVA per cassa", annotati in precedenza, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.</p> <p>A rigo VP5 va ricompreso il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'art. 34, DPR n. 633/72 a quello ordinario.</p>
VP6 Iva dovuta	<p>Nel caso in cui la differenza tra i campi VP4 e VP5 sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • positiva, la stessa va indicata a campo 1; • negativa, la stessa va riportata a campo 2 (valore assoluto).
VP7 Debito periodo precedente	<p>Va indicato l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a € 25,82.</p>
VP8 Credito periodo precedente	<p>Va indicata l'IVA a credito risultante dalla precedente liquidazione dello stesso anno (non rilevano i crediti richiesti a rimborso / compensazione tramite il mod. IVA TR).</p> <p>Il rigo in esame non va compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo per il periodo di riferimento.</p>

VP9 Credito anno precedente	<p>Va indicato il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente da portare in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già detratta nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno.</p> <p>Da tale precisazione discende il fatto che il contribuente può riportare "a piacere" l'ammontare del credito IVA annuale all'interno delle liquidazioni periodiche IVA. Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2017 pari a € 32.000 ed un saldo della liquidazione periodica di gennaio 2018 di € 18.350 il contribuente può riportare a rigo VP9 l'importo di € 18.350 al fine di azzerare il saldo della liquidazione periodica.</p> <p>È possibile comunque riportare l'intero importo al fine di chiudere a credito la liquidazione di gennaio (€ 13.650) da riportare nella liquidazione di febbraio.</p> <p>Merita evidenziare che nel caso in cui il contribuente "estrometta" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite il mod. F24) una parte / l'intero credito IVA annuale, indicato in precedenza a rigo VP9 e non ancora utilizzato, l'importo del credito IVA va preceduto dal segno meno.</p> <p>Così, con riferimento al precedente esempio, nel caso in cui, dopo aver riportato l'intero credito IVA 2017 all'interno delle liquidazioni periodiche, il contribuente decida di utilizzare parte del credito 2017 ancora disponibile in compensazione del versamento delle ritenute alla fonte pari a € 800, in sede di compilazione della liquidazione periodica a rigo VP9 dovrà essere riportato l'ammontare "estromesso" con il segno "-" (- 800).</p> <p>Il rigo in esame altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comprende il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio ha negato il diritto di rimborso per la quota utilizzata in sede di liquidazione periodica; • non va compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo. <p>Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente destinato all'utilizzo in compensazione/detrazione?</p> <p>Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica.</p> <p>Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche.</p> <p>Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione con il mod. F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9. Tale chiarimento conferma la "libertà" di gestione del credito IVA annuale in sede di liquidazioni periodiche, sopra evidenziata.</p>
--	--

	<p>Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l'intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?</p> <p>Per estromettere dalla contabilità IVA, in tutto o in parte, il credito dell'anno precedente occorre esporre l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-”. A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:</p> <p>Caso 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Credito dell'anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo • la liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000. <p>Il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (8.000).</p> <p>In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.</p> <p>Caso 2</p> <p>Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell'anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l'eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.</p>
VP10 Versamenti auto UE	Vanno indicati i versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di veicoli in precedenza oggetto di un acquisto intraUE utilizzando gli specifici codici tributo (ad esempio, “6231” Versamento IVA imm.ne auto UE – primo trimestre). In particolare, vanno indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento anche se effettuati in periodi precedenti.
VP11 Crediti d'imposta	Vanno indicati i crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione deve essere effettuata tramite il mod. F24.
VP12 Interessi trimestrali	Vanno indicati gli interessi dell'1% dovuti dai contribuenti trimestrali “normali”. Il rigo in esame non va compilato relativamente al quarto trimestre.
VP13 Acconto dovuto	Va indicato l'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Si rammenta che nel caso in cui l'aconto risulti inferiore a € 103,29 il versamento non va effettuato e pertanto il rigo in esame non va compilato. È presente la nuova casella 1 “Metodo” , utilizzabile per indicare il codice (1, 2, 3 o 4) relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'aconto IVA

	(storico, previsionale, effettivo, ecc.). Con la nuova casella l'Agenzia può disporre di tale informazione (con riferimento al 2017, a seguito delle nuove modalità di compilazione del quadro VH tale informazione non è, nella generalità dei casi, stata comunicata all'Agenzia).
VP14 Iva da versare o a credito	Va indicato: <ul style="list-style-type: none"> • a campo 1, l'IVA da versare, o da trasferire alla società controllante in caso di liquidazione IVA di gruppo, così determinata $(VP6, campo 1 + VP7 + VP12)$ $-$ $(VP6, campo 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13, campo 2);$ • a campo 2, l'IVA a credito, o da trasferire alla società controllante in caso di liquidazione IVA di gruppo, così determinata $(VP6, campo 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13, campo 2)$ $-$ $(VP6, campo 1 + VP7 + VP12)$ <p>Il rigo in esame non va compilato dai contribuenti trimestrali "normali" relativamente al quarto trimestre.</p>

Merita evidenziare che nelle istruzioni "aggiornate" l'Agenzia ribadisce, in particolare, che:

- **non sussiste l'obbligo** di invio della Comunicazione in mancanza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, nel periodo di riferimento non sono state effettuate operazioni, né attive né passive);
- **sussiste l'obbligo** di invio della Comunicazione nel caso in cui sia necessario il riporto del credito del trimestre precedente.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Il modello in esame va presentato all'Agenzia delle Entrate **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre** (va evidenziato che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9.